



**Comune di
Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio

Cugnasco,
10 novembre 2020


Risoluzione municipale
4794 – 09.11.2020

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 89

**Modifica dell'articolo 31 cpv. 1 del Regolamento comunale
concernente la gestione dei rifiuti (RGR)**

Moratoria per la validità dell'articolo 16 RGR inerente alla tassa base annua

Commissioni incaricate:
Commissione delle petizioni



Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Il 21 agosto 2018 il Municipio licenziava il Messaggio municipale no. 44 inerente alla modifica del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) in seguito all'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale. La modifica si rendeva necessaria per ottemperare agli adeguamenti legislativi di carattere superiore.

Nel Messaggio, in relazione alla tassa base annua secondo l'articolo 18a della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), si ventilava la possibilità di introdurre un sistema di prelievo della tassa alternativo, composto da una tassa minima per categorie di utenti (sistema dell'unità abitativa – UA), abbinata ad una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (AE).

Valutando questa possibilità, il Municipio aveva riscontrato l'esistenza di *elementi oggettivi che non permettono all'Amministrazione comunale di implementare questo sistema di tassazione combinato*. In particolare si riscontravano delle difficoltà oggettive nella verifica, fissazione e gestione della tassa individuale per le abitazioni secondarie e per i datori di lavoro (commerci, artigiani, industrie, servizi, ecc.) legate da un lato alla mancanza di dati concreti e certificati, e dall'altro alla volubilità dei parametri che si sarebbero utilizzati per il calcolo della tassa individuale. A tal proposito si richiama quanto indicato a pagina 6 del MM no. 44 del quale alleghiamo un estratto.

Tenuto conto di questi elementi oggettivi e ritenuta la necessità di approfondire ulteriormente il nuovo sistema di tassazione ed i parametri da impiegare a tale scopo, il Municipio aveva proposto al Consiglio comunale di approvare il sistema di imposizione classico (per unità abitativa) proposto all'articolo 16 RGR, introducendo però il termine del 31 dicembre 2020 per la validità di questa disposizione. A tale scopo è stata quindi introdotta la norma transitoria di cui all'articolo 31 RGR, del seguente tenore:

Art. 31 **Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua**

- 1) *L'articolo 16 relativo alla tassa base annua rimane in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.*
- 2) *Nel frattempo, il Municipio appronterà e presenterà al Consiglio comunale una proposta di tassa base composta da una tassa minima uguale per tutte le categorie di utenti (unità abitative) e una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente.*

Nel citato Messaggio municipale si indicava: *“Una nuova decisione del Consiglio comunale al riguardo dovrebbe intervenire nel contesto delle modifiche all'RGR che si renderanno necessarie nel 2020 a seguito della formazione del nuovo Comune di Verzasca. A quel momento il Municipio intende presentare una nuova soluzione nella direzione della tassa base mista; se non dovesse essere il caso, proporrà l'abrogazione dell'articolo 31 in modo da mantenere in vigore l'attuale sistema della tassa base”*.

Come noto, a causa dell'emergenza pandemica del corrente anno, la costituzione del nuovo Comune di Verzasca è stata posticipata al mese di ottobre 2020. Oltre a ciò, gli avvicendamenti di personale che hanno interessato l'Amministrazione comunale nell'ultimo biennio, hanno avuto delle ripercussioni sulla trattazione di questo dossier. Quale conseguenza, solo recentemente l'Amministrazione comunale ha avuto modo di ritornare in argomento per una prima valutazione sul nuovo sistema di tassazione.

L'Esecutivo intende ad ogni modo approfondire ulteriormente il sistema della tassa mista ed in particolare:

- valutare i possibili accorgimenti per ovviare agli elementi oggettivi che attualmente non permettono l'introduzione del nuovo sistema;

- selezionare dei parametri di prelievo della tassa individuale che rispondano all'esigenza di un'imposizione di tipo causale e che siano al contempo concreti, verificabili e stabili;
- valutare l'impatto del nuovo sistema nel processo di calcolo ed emissione delle tasse e le diverse possibilità offerte dall'applicativo informatico in uso presso l'Amministrazione comunale;
- verificare l'impatto del nuovo sistema di tassazione sulla proporzionalità e sull'ammontare delle tasse per le varie tipologie di utenti, ritenuto che l'introito complessivo degli emolumenti deve portare alla copertura completa dei costi generati dal servizio di raccolta dei rifiuti (articolo 18 cpv. 3 LALPAmb);
- condividere il nuovo sistema di tassazione con le Autorità cantonali per una verifica della sua compatibilità con la legislazione superiore.

Per poter svolgere le summenzionate verifiche e presentare al Legislativo una proposta concreta e debitamente ponderata, il Municipio chiede quindi ai Consiglieri comunali, mediante il presente Messaggio municipale, che gli venga concessa una moratoria di un anno del termine del 31 dicembre 2020 fissato all'articolo 31 RGR. Per tale ragione si propone al Legislativo la seguente modifica dell'articolo 31 RGR:

Art. 31 **Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua**

- 1) *L'articolo 16 relativo alla tassa base annua rimane in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre ~~2020~~ 2021.*
- 2) *Nel frattempo, il Municipio appronterà e presenterà al Consiglio comunale una proposta di tassa base composta da una tassa minima uguale per tutte le categorie di utenti (unità abitative) e una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente.*

Con l'approvazione della modifica, l'Esecutivo disporrà dunque di un ulteriore anno per approfondire la possibilità di introdurre il sistema della tassa base mista.

Contrariamente, qualora la moratoria non venisse accordata, la validità dell'articolo 16 RGR cesserebbe con effetto al 31 dicembre 2020, e con essa anche la base legale per il prelievo della tassa base annua.

Entro il nuovo termine del 31 dicembre 2021, unitamente alla proposta per il nuovo sistema di tassazione, il Municipio sottoporrà al Consiglio comunale ulteriori adeguamenti dell'RGR conseguenti alla costituzione del nuovo Comune di Verzasca.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale – ROC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione delle modifiche del Regolamento è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 della Legge organica comunale – LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Premesso quanto precede, si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. È adottata la modifica dell'articolo 31 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR).**
- 2. La modifica entra in vigore con effetto immediato.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Luca Foletta

Allegati:

1. Estratto del Messaggio municipale no. 44-2018 del 21 agosto 2018



Municipio

Cugnasco,
21 agosto 2018

Risoluzione municipale
2496 – 20.8.2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44

**Modifica del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
in seguito all'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale**

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

nella votazione popolare del 21 maggio 2017 i cittadini ticinesi hanno accettato le modifiche, adottate dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, della *Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb)*. Con le nuove disposizioni, mediante le quali è stata introdotta la cosiddetta *tassa sul sacco cantonale*, è stato sancito l'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti rispettando il principio di causalità.

Il Consiglio di Stato ha fissato l'entrata in vigore delle nuove normative dal 1° luglio 2017. Parimenti, l'Esecutivo cantonale, in applicazione dell'articolo 28 LALPamb, ha stabilito che i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali entro il 30 giugno 2019.

1. Le novità introdotte con le modifiche della LALPamb

Con le nuove disposizioni dell'articolo 16 cpv. 4 e 5 (nuovi) LALPamb, il Cantone ha introdotto il principio della tassa sul sacco sull'intero territorio cantonale. Infatti, il cpv. 4 dell'articolo 16 dispone che *Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.*

Con l'articolo 18 LALPamb si è prima di tutto stabilito che *Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale.* Il Comune di Cugnasco-Gerra, da sempre, ossequia questa disposizione: infatti, la contabilità contiene uno specifico servizio - Eliminazione rifiuti (720) - nel Dicastero Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio (7), dove sono registrati tutti i costi ed i ricavi del servizio, compresi gli addebiti interni per le prestazioni svolte dall'Amministrazione comunale (operai).

I cpv. 2 e 3 dell'articolo 18 LALPamb sanciscono il principio di causalità, in particolare (il cpv. 3): *L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.* Le modalità di copertura dei costi, sono state introdotte nel cpv. 2, precisamente:

3. Le modifiche al RGR

L'introduzione della tassa sacco a livello cantonale impone alcune modifiche del vigente Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR). Il documento, che si allega, è stato adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010 e approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 25 ottobre 2010. È entrato in vigore contemporaneamente all'approvazione in sede cantonale, salvo il capitolo relativo alle tasse, messo in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Le modifiche che il Municipio sottopone all'attenzione del Consiglio comunale, al pari di quanto avvenuto per l'allestimento del vigente RGR (cfr. il MM numero 27 dell'11 novembre 2009) e di tutti gli altri regolamenti settoriali del Comune di Cugnasco-Gerra, è improntato a normative snelle, semplici, con contenuti essenziali. Quindi, rispettando anche i principi di tecnica legislativa, si è evitata la ripetizione di norme già presenti nella legislazione in materia di ordine superiore (cantonale e federale).

Di seguito, il commento sui diversi articoli dei quali si propone la modifica.

Articolo 4: Principio

In un unico capoverso (il secondo) si è condensato uno dei principi contenuti nell'attuale legislazione in materia di protezione ambientale, la quale vuole che anche la gestione dei rifiuti svolta dal Comune avvenga in maniera economica, ecologica e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 10: Scarti vegetali

Occorre correggere il primo capoverso in quanto la piazza di Cugnasco (al pari di quella precedentemente esistente anche a Gerra Piano) non è (e non può nemmeno essere) adibita al compostaggio dei rifiuti vegetali, bensì è ammesso solamente il deposito temporaneo.

Articolo 11: Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

Si precisa che lo smaltimento dei RSU attraverso i sacchi tassati avviene solo sul territorio al piano. Per la frazione di Gerra Verzasca, in attesa che il nuovo Comune di Verzasca diventi operativo (primavera 2020), si continua il sistema di raccolta in auge sull'intero territorio vallerano, vale a dire con sacchi non tassati e applicando una tassa forfettaria onnicomprensiva.

Articolo 14: Finanziamento - principio

Occorre introdurre un capoverso che specifichi quali sono le tasse che il Comune preleva. Concretamente, si tratta di inserire il rimando agli attuali articoli 16 (tassa base annua), 17 (tassa sul quantitativo o sul sacco) e 18 (per la frazione di Gerra Verzasca).

Infine, in applicazione dell'articolo 18 cpv. 3 LALPAmb, si conferma il principio della copertura delle spese mediante le tasse prelevate.

Articolo 16: Tassa base annua

La tassa base deve essere composta almeno da una tassa minima uguale per categorie di utenti. Si tratta del sistema dell'unità abitativa (UA). Con questo metodo occorre distinguere almeno due categorie di utenti: economie domestiche e persone giuridiche. In alternativa, è possibile (è auspicabile ma non si è tenuti a farlo) abbinare il criterio dell'UA con una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (UA + AE).

Il Municipio ha deciso di mantenere, per un periodo limitato di due anni (2019/2020), il sistema attuale della tassa base per unità abitativa (UA), con la seguente suddivisione in categorie:

- a) economie domestiche (primarie e secondarie);
- b) commerci, artigianati, industrie, servizi;
- c) esercizi pubblici.

Gli esercizi pubblici (della categoria fanno parte anche i campeggi) sono stati separati dall'attuale categoria dei commerci, artigianati, industrie e servizi, in quanto si ritiene che l'importo a loro oggi applicato è nettamente sproporzionato rispetto, in particolare, alle economie domestiche. Infatti, oggi, queste pagano una tassa annua base di Fr. 110.- (tra una forchetta di un minimo di Fr. 70.- e un massimo di Fr. 150.-), mentre gli esercizi pubblici e i campeggi sono imposti con l'importo di Fr. 140.-. Con tutta evidenza questa situazione non rispetta il principio di causalità stabilito dalla legislazione in materia ambientale e contenuto, già oggi, nell'articolo 14 cpv. 1 RGR. Del resto, l'ex Comune di Cugnasco, pur non disponendo di una precisa base legale al riguardo, imponeva (fino al 2006) con importi maggiorati le categorie di utenti commerci, artigianati, uffici, negozi, ecc. Per gli esercizi pubblici la tassa (situazione 2006) andava da Fr. 600.- a Fr. 1'100.-. Il Municipio, anche in relazione a quanto diremo in seguito sull'eventuale futura introduzione della tassa abbinata (UA + AE), ritiene necessario, anche se a titolo transitorio ma pur sempre in virtù dei principi della causalità e della parità di trattamento, correggere la tassa base per gli esercizi pubblici mettendo, nel RGR, un minimo di Fr. 500.- ed un massimo di Fr. 3'000.-; per il 2019 la tassa verrebbe fissata indistintamente a Fr. 500.-.

Un certo aumento lo subiscono anche le altre due categorie di utenti (residenze e persone giuridiche). L'incremento è dovuto a due fattori:

- 1) nella tassa sul sacco possono essere computati solo i costi di eliminazione, di fabbricazione, di logistica e di vendita dei sacchi tassati. Tutte le altre spese, in particolare quella di raccolta dei RSU, vanno considerate nella tassa base (per le residenze secondarie significa un loro più equo coinvolgimento alla copertura dei costi, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti prodotti da questa categoria di utenti);
- 2) all'obbligo, sancito dalle modifiche della LALPAmb (in particolare con l'introduzione del capoverso 3 dell'articolo 18), di finanziare interamente il servizio comunale di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali.

Da questo punto di vista, la situazione si presenta come segue.

Categoria	Dal 2019			Fino al 2018		
	Minimo	Massimo	Effettiva	Minimo	Massimo	2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Economie domestiche	120.00	180.00	135.00	70.00	150.00	110.00
Commerci, ecc.	100.00	270.00	180.00	140.00	220.00	180.00

Secondo l'articolo 20 RGR le tasse fissate dal Regolamento (articoli 16, 17, 18) sono maggiorate dell'IVA.

Come abbiamo anticipato è possibile - ma non è obbligatorio - introdurre una tassa base composta da due elementi:

1. per unità abitativa (UA), e
2. una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (AE).

Il Municipio ritiene che oggi esistono elementi oggettivi che non permettono all'Amministrazione comunale di implementare questo sistema di tassazione combinato, e meglio:

- a) gli abitanti delle residenze primarie sono noti ed è fattibile il collegamento dei due moduli informatici (tasse con il controllo abitanti). Invece, i posti letto, complessivi, nelle case di vacanza (1372) sono stati forniti dall'ente turistico regionale, però non sono stati verificati. Quindi, occorrerebbe introdurre un sistema di verifica da parte del Comune. Poi, questi dati andrebbero inseriti manualmente in ciascun contratto della tassa rifiuti;
- b) i posti-lavoro sono stati desunti dal documento (recente) *Piano di indirizzo territoriale*, allestito nell'ambito della confezione del nuovo piano regolatore. Però non è nota la ripartizione per ciascuna azienda presente nel Comune, ritenuto che i maggiori datori di lavoro presenti sul territorio sono il Comune di Cugnasco-Gerra e il Centro per la formazione professionale e sociale (CPS), anch'essi assoggettati alla tassa rifiuti. Quindi, dapprima occorre svolgere un'indagine presso tutte le aziende e, in seguito, valutare come e in che misura computare i posti di lavoro presenti in ogni azienda. Anche in questo caso gli elementi di computo andrebbero inseriti manualmente (e verificati ogni anno) nel sistema informatico.

Quindi, il lavoro non è di poco conto e il risultato non è scontato. Inoltre, per evitare un eccessivo aggravio finanziario per le famiglie, in sostituzione delle facilitazioni tariffarie per nuclei familiari con bambini o persone anziane con problemi di salute indicate dall'articolo 22 RGR, sarebbe possibile (e auspicabile) già escludere a priori nel calcolo della tassa la persone sotto o oltre una certa fascia d'età.

Pur perseguendo l'obiettivo di modificare il regolamento nei termini sopra indicati, il Municipio ritiene che occorrono ancora diversi approfondimenti che richiedono tempo e che, oggi, in vista della scadenza per l'adeguamento del RGR, non è possibile fare. Di conseguenza, l'Esecutivo propone al Consiglio comunale di limitare nel tempo - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 - la validità dell'articolo 16 inerente la tassa base annuale. Per far questo, si rende necessaria l'introduzione del nuovo articolo 31. Una nuova decisione del Consiglio comunale al riguardo dovrebbe intervenire nel contesto delle modifiche al RGR che si renderanno necessarie nel 2020 a seguito della formazione del nuovo Comune di Verzasca. A quel momento il Municipio intende presentare una nuova soluzione nella direzione della tassa base mista; se non dovesse essere il caso, proporrà l'abrogazione dell'articolo 31 in modo da mantenere in vigore l'attuale sistema della tassa base.

Articolo 17: Tassa sul sacco e sui contenitori (tassa sul quantitativo)

Con il nuovo quadro giuridico di riferimento è il Consiglio di Stato che, annualmente, fissa la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) tenendo conto della tassa di smaltimento applicata dall'Azienda cantonale dei rifiuti (articolo 18b LALPAm). Annualmente, il Consiglio di Stato pubblica sul Foglio ufficiale la tassa sul quantitativo applicata dai Comuni. Per il 2018, per il sacco (tassa sul volume) da 35 litri l'importo minimo è di Fr. 1.-, quello massimo Fr. 1.30 (gli importi, in assenza di una specifica indicazione nel Decreto del Consiglio di Stato, sono da ritenere senza IVA). Per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale.

Quindi, l'articolo 17 RGR va modificato abbandonando la prassi attuale che imponeva al Consiglio comunale, nel regolamento, di stabilire il minimo e il massimo entro i quali il Municipio determinava poi l'ammontare effettivo. D'ora innanzi occorrerà che il Municipio, annualmente, mediante ordinanza, fissi i prezzi di vendita dei sacchi tassati. Di conseguenza, a livello del RGR, occorre solamente demandare la competenza al Municipio di agire entro i limiti fissati dalla legislazione cantonale in materia, precisamente l'articolo 18b LALPAmb.